



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*

---

**Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da**  
**LEONI ROBERTA**, nata a Forlì il 29.12.1965 (c.f. LNERRT65T69D704E), ed ivi residente in via Domenico Berlati n.24, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Marzocchi (c.f. MRZCLD66B05D704A) con studio in Forlì, Piazzetta Del Carmine n. 12 e dall'Avv. Stefania Contarini (c.f. CNTSFN73P53D4578R), con studio in Faenza (RA), Via Campidori n. 9

**Il Giudice**

Visto il ricorso depositato in data 06/04/2022 da LEONI ROBERTA ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione particolareggiata del Gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, nella persona della dott.ssa Lupi Emanuela;

Vista l'integrazione della proposta e della relativa attestazione depositata in data 04/05/2022, a seguito del decreto del 22/04/2022, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria



competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che la Leoni risiede a Forlì e sussiste quindi la competenza del Tribunale di Forlì.

Sussistono anche i requisiti di ammissibilità.

La debitrice ricorrente non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali in quanto, pur risultando socia illimitatamente responsabile della ELLEPI S.a.s. non svolge direttamente attività d'impresa e tale società (che ha presentato separata domanda di accesso alla medesima procedura) non risulta aver superato alcuna delle tre soglie di cui all'art. 1 l.fall., come da verifiche svolte dal Gestore dell'O.C.C. e da prospetto dallo stesso predisposto.

	2021	2020	2019
<u>Attivo</u>	88.000,00	88.000,00	88.000,00
<u>Passivo*</u> (si è inserito il passivo precisato dai creditori e considerato anche per gli anni precedenti)	360.379,91	360.379,91	360.379,91
<u>Ricavi</u>	0,00	0,00	3.000,00

Non risulta inoltre che la Leoni abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 o subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina la sostanziale impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, in massima parte derivanti da garanzie prestate in favore della società.

L'esposizione debitoria personale della Leoni ammonta a € 422.482,19, alla quale deve tuttavia anche aggiungersi quella derivante dalla responsabilità illimitata come socia accomandataria della ELLEPI S.a.s. pari a € 360.379,91.

Si ribadisce, infatti, che pur avendo la società ELLEPI S.a.s. chiesto, con separato ricorso,



l'apertura in suo favore della procedura di liquidazione e ancorché ai sensi del comma 7-bis dell'art. 14-ter l. 3/2012 il decreto di apertura della liquidazione della società produca i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ciò non determina alcun effetto estintivo dovendo tenersi conto anche dell'esposizione debitoria della società, ferma restando la non duplicabilità delle poste debitorie né del soddisfacimento dei creditori.

A seguito della integrazione, si riporta, per miglior comprensione, il prospetto dei debiti tenendo conto di quelli gravanti sulla Leoni nella sua qualità di socia illimitatamente responsabile della ELLEPI e di quelli personali e derivanti dalle garanzie rilasciate.

<b>DEBITI ELLEPI SAS - IN QUALITA' DI SOCIO ACCOMANDATARIO</b>		
<b>CREDITORE</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>NOTE</b>
<b>CASSA DI RISPARMIO DI CESENA cessione a Berenice spv srl (PROCURATORE GUBER SPA) *</b>	€ 110.929,16	Creditore procedente Proc.esecutiva immobiliare 4/2020 valore del pignoramento relativo a mutuo ipotecario 33857 - ipoteca 1 grado iscritta 27/11/2003 per euro 200.000,00 e mutuo ipotecario 81957 con ipoteca di secondo grado iscritta il 10/12/2013 per euro 120.000,00 oltre ad una apertura di credito su conto corrente 53/330/229
<b>ENEL ENERGIA SPA</b>	€ 6.924,57	decreto ingiuntivo 837/2020
<b>COMUNE DI FORLI'</b>	€ 22.429,98	€ 4.488,00 - di cui € 3.193,45 per imposta, € 32,29 per interessi, € 949,76 per sanzioni ed € 312,50 per spese - per il mancato pagamento da parte della società della Tassa sui Rifiuti (TARES 2013 e TARI dal 2014 al 2018) +€ 17.941,98 - di cui € 13.045,00 per imposta, € 292,48 per interessi, € 3.911,80 per sanzioni ed € 591,48 per spese - per il mancato pagamento da parte della predetta società dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) 2011 e dell'Imposta Municipale propria (IMU) dal 2012 al 2021, in relazione ad immobile - oggetto di tassa - sito a Forli (FC), in Via Domenico Berlati n. 24
<b>FINO I SICURITISATION SRL (POSIZIONE EX UNICREDIT)</b>	€ 35.012,64	Rapporto ex c/c 0930010007253
<b>AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE</b>	€ 156.958,32	intervento in procedura esecutiva immobiliare n.4/2020 per euro € 154.163,29 per vari tributi di cui si allega elenco delle cartelle**
<b>DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>	€ 28.125,24	Retribuzioni non corrisposte per gli anni 2013 e 2014 e T.F.R. maturato e non corrisposto (lavoratore sig.ra Monica Soccodato)
<b>A) TOTALE DEBITI SOCIO ACCOMANDATARIO</b>	€ 360.379,91	



LEONI ROBERTA - DEBITI PERSONALI E DI GARANZIA		
CREDITORE	IMPORTI	NOTE
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA cessione a Berenice spv srl (PROCURATORE GUBER SPA) *	€ 272.886,98	Creditore procedente Proc. esecutiva immobiliare 90/2017 valore del pignoramento relativo a mutuo ipotecario 70035 LEONI ROBERTA - ipoteca 1 grado iscritta 01/03/2010 per euro 440,000,00 + mutuo 81957 intestato ad Ellepi sas ma di cui LEONI ROBERTA ha concesso garanzia ipotecaria sui beni propri ipoteca iscritta 10.12.2013 di euro 120.000,00
COMUNE DI FORLI'	€ 2.000,77	2.000,77 di cui € 1.412,55 per imposta € 17,98 per interessi € 421,56 per sanzioni ed € 148,68 per spese (relativo alla tassa sui rifiuti tares 2013 e tari dal 2014 al 2017)
FINDOMESTIC	€ 3.004,00	Valore da Centrale rischi
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€ 50.582,12	intervento in procedura esecutiva immobiliare n.190/2017 per euro € 6,694,61 per vari tributi di cui si allega elenco delle cartelle **
INPS FORLI (IVS/ARTIGIANI posizione 13774398 HL) in fase amministrativa	€ 8.008,32	(di cui € 7.672,32 per contributi e € 336,00 per somme aggiuntive)
INPS FORLI (IVS/ARTIGIANI posizione 13774398 HL)	€ 86.000,00	Sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico lavoratore operate e non versate: € 86.000,00 (di cui € 27.500,00 per l'anno 2012, € 29.500,00 per l'anno 2013 e € 29.000,00 per l'anno 2014).
<b>B) TOTALE DEBITI PERSONALI DI FIRMA E DI GARANZIA</b>	<b>€ 422.482,19</b>	
<b>A+B) TOTALE DEBITI</b>	<b>€ 722.363,58</b>	*** Pari ad euro 360.379,91 + 422.482,10 – 60.498,92 =722.363,58

Come precisato anche dal Gestore OCC, per la posizione della Cassa di Risparmio di Cesena, ora Berenice SPV S.r.l., il debito residuo del mutuo n. 81957 di € 60.498,52 è indicato sia per la posizione ELLEPI S.a.s. essendo iscritta ipoteca sui beni immobili della stessa ( ipoteca di secondo grado iscritta il 10/12/2013 per euro 120.000,00) sia per la posizione di Leoni Roberta che ha concesso garanzia ipotecaria sul proprio bene immobile personale (ipoteca iscritta 10.12.2013 di euro 120.000,00). Il totale è dunque complessivo dei debiti di Leoni Roberta e della ELLEPI S.a.s., conteggiando una sola volta la somma di € 60.498,52 al fine di evitare una duplicazione dei crediti, trattandosi del medesimo credito.

In merito all'attivo, la Leoni è proprietaria dell'immobile in cui abita già oggetto della procedura esecutiva RGE n. 90/2017 in seno alla quale è stato recentemente aggiudicato, a



seguito di gara al rialzo, al prezzo di € 155.000 per il quale è in corso il termine di versamento. La Leoni è attualmente priva di reddito da lavoro e non è proprietaria di beni mobili registrati. A seguito di recente decesso di entrambi i genitori (la madre Filiperi Adriana, peraltro socia accomandante della Ellepi S.a.s. è deceduta il 04/01/2021 mentre il padre Leoni Giuseppe è deceduto il 15/02/2022), alla ricorrente spetterà la relativa quota ereditaria sull'immobile di cui erano proprietari i genitori e su eventuali altri beni come risulterà dalla dichiarazione di successione non ancora curata.

Non è dunque dubitabile che la Leoni si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui la stessa dispone, con il quale deve anche far fronte al proprio mantenimento e a quello della figlia minore Mazzini Alexandra (studentessa), non sia in alcun modo sufficiente per far fronte ai debiti accumulati, stante anche l'esiguo patrimonio della società.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Lupi Emanuela, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è legata a quella della società ELLEPI di cui la Leoni è socia accomandataria, avendo rilasciato garanzie personali per il rilascio di finanziamenti alla società che svolgeva attività di sartoria per conto terzi. A seguito del negativo andamento della società e delle sofferenze bancarie risalenti al 2015 e 2016 l'attività è di fatto cessata e nel 2019 l'immobile di proprietà della società è stato locato a terzi. La Leoni è attualmente priva di occupazione e di reddito. L'eccesso di indebitamento in



cui si è venuta a trovare la Leoni non è dunque imputabile a sua negligenza e non vi sono elementi per affermare che tali debiti siano stati contratti con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte;

**b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:** l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata all'attuale assenza di reddito stante la cessazione dell'attività in precedenza svolta con la società ELLEPI S.a.s. e all'incapienza patrimoniale rispetto al monte debiti riferito alla pregressa attività d'impresa;

**c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:** non vi sono protesti, gli adempimenti fiscali risultano ritualmente eseguiti, non vi sono carichi pendenti, è attualmente in corso la procedura esecutiva RGE 90/2017, nella quale è stato recentemente aggiudicato l'immobile di cui la Leoni è proprietaria;

**d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi:** non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né la presenza di atti dispositivi nel quinquennio;

**e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:** l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La domanda di liquidazione proposta è senz'altro ammissibile consentendo il rispetto della *par condicio* tra tutti i creditori, nonché di addivenire, dopo una precisa ricostruzione del passivo, ad una ordinata attività di liquidazione degli ulteriori beni che verranno appresi al patrimonio della Leoni, stante la già intervenuta aggiudicazione dell'immobile in sede esecutiva, per via ereditaria dalla successione dei genitori, oltre che si apprendere gli ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro i 4 anni di prevista durata minima della procedura. All'esito della procedura, in presenza di tutte le condizioni previste, sarà infine consentito alla ricorrente di



aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*, ove ne ricorreranno le condizioni.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata è fondata, oltre che sull'incameramento delle somme incassate nella procedura esecutiva RGE 90/2017, sulla messa a disposizione dei creditori della quota immobiliare e degli ulteriori beni di spettanza della Leoni in forza di successione dei due genitori entrambi di recente deceduti, nonché di quota parte del futuro reddito che la Leoni dovesse percepire entro i 4 anni di prevista durata della procedura.

A tal fine è opportuno precisare che l'attuale stato di disoccupazione e l'assenza di reddito impedisce di fissare il limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b). Tuttavia, va rappresentato alla ricorrente che una delle condizioni per poter accedere alla successiva esdebitazione è, ai sensi dell'art. 14-terdecies lett. e), che il debitore, nei 4 anni di durata della procedura, debba svolgere un'attività produttiva di reddito adeguata alle proprie competenze e alla situazione di mercato, dimostrando in ogni caso, di aver cercato un'occupazione e non rifiutato proposte di impiego senza giustificato motivo.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C..

**P.Q.M.**

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

**dichiara aperta**

la procedura di liquidazione dei beni di **LEONI ROBERTA**, nata a Forlì il 29.12.1965 (c.f. LNERRT65T69D704E), ed ivi residente in via Domenico Berlati n.24

**nomina**



quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa LUPI EMANUELA, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

#### DISPONE

**che** dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

**che** l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena (stante la qualità di socia illimitatamente responsabile della ELLEPI S.a.s.) e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

**che** a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

**che** a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà della debitrice e sui beni mobili registrati, ad esclusione di quello già aggiudicato in sede esecutiva;

#### ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

#### AVVERTE

**che** non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

**che** dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;





**che** la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14-undecies l. 3/2012;**che** saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

**che** tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

#### **riserva**

ogni successivo provvedimento in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b) a seguito di successivo reperimento di attività lavorativa o pensionistica di cui la ricorrente e il nominato liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

#### **PRESCRIVE**

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme provenienti dalla liquidazione dei beni

#### **DISPONE**

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda, non inferiore a 60 giorni;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-octies nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione, compresi quelli dei professionisti che hanno assistito il debitore nell'accesso alla procedura se non liquidati dal GD;



- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;
- comunicare prontamente al GE dell'esecuzione pendente RGE 90/2017 l'emissione del presente provvedimento e la volontà di subentro ai sensi dell'art. 14-*novies* comma 2 l. 3/2012 in conformità alla proposta, per la quale si rilascia sin da ora la necessaria autorizzazione.

Si comunichi alla ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore, ove diverso.

Così deciso a Forlì il 7 maggio 2022

Il Giudice

*dott. ssa Barbara Vacca*

